

28 MAG. 2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

~~MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA~~

Oggetto:

contributi

previdenziali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 29424/2010

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Presidente - Cron. 13218

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere - Rep.

Dott. ANTONIO FILABOZZI

- Rel. Consigliere -

Ud. 07/02/2013

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

PU

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29424-2010 proposto da:

GF [redacted], in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell'avvocato POMPONIO AMEDEO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato BOSSO GIUSEPPINO,
giusta delega in atti;

2013

448

- **ricorrente** -**contro**

EQUITALIA [redacted] S.P.A., I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE

PREVIDENZA SOCIALE [redacted] e [redacted] S.P.A.;

Nonché da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, [] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S [] S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

EQUITALIA N [] S.P.A., GF []

[];

- intimati -

avverso la sentenza n. 397/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/06/2010 R.G.N. 1309/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

r.g. n. 29424/10

udienza del 7.2.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [] GF [] ha proposto opposizione tardiva contro la cartella esattoriale con cui era stato richiesto alla società il pagamento di una determinata somma a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 12.6.95-28.2.98, assumendo di avere avuto notizia della notificazione della cartella solo in data 30.8.2007, quando aveva ricevuto comunicazione da parte della Equitalia [N] dell'avvenuta iscrizione di ipoteca legale su due immobili della società, ed eccependo la prescrizione dei contributi, l'erronea quantificazione della somma richiesta dall'Inps e l'inesistenza della comunicazione dell'Equitalia [], ricevuta il 30.8.2007, perché effettuata nei confronti della [P] s.n.c., trasformatasi nella società [GF] già dal 17.12.2004.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione, ritenendo valida la notifica della cartella esattoriale. L'appello della società è stato rigettato dalla Corte d'appello di Torino, che pur ritenendo nulla la notificazione della cartella per non essersi perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., e ritenendo conseguentemente tempestiva l'opposizione, ha respinto l'eccezione di prescrizione osservando che il termine quinquennale doveva ritenersi validamente interrotto da altra sentenza della Corte d'appello, che aveva respinto l'opposizione proposta dalla società contro l'ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative applicate dall'ente previdenziale in relazione alla stessa violazione da cui era scaturita l'omissione contributiva (e cioè l'inquadramento di alcune dipendenti come apprendiste anziché come operaie generiche).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società [GF] affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso l'Inps, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria ex art. 378 c.p.c. La Equitalia [N] spa è rimasta intimata.

me

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale e incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, ex art. 335 c.p.c.

1.- Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia violazione degli artt. 2943, 2945 c.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la prescrizione sarebbe stata interrotta per effetto dell'accertamento contenuto in altra sentenza della stessa Corte d'appello, che aveva respinto l'opposizione proposta dalla società contro l'ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative applicate dall'ente previdenziale in relazione alla stessa violazione da cui era scaturita l'omissione contributiva. Osserva, al riguardo, la ricorrente che tale sentenza, che riguardava solo l'accertamento dell'obbligo della società di versare le sanzioni amministrative per aver inquadrato alcune dipendenti come apprendiste anziché come operaie generiche, non poteva costituire giudicato esterno in ordine all'esistenza dell'obbligo contributivo relativo alla posizione delle stesse lavoratrici.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere respinto l'eccezione di prescrizione, avrebbe ommesso di prendere in considerazione l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del *quantum*, delle somme già versate dalla società a titolo contributivo per le stesse lavoratrici.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza del giudice d'appello per aver ommesso di prendere in considerazione altre eccezioni relative alla determinazione dell'importo dovuto a titolo contributivo.

4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, lamentando l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

5.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'Inps lamenta violazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione alla statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto che la notifica della cartella esattoriale, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non fosse stata validamente eseguita nei confronti della società, e dovesse pertanto ritenersi tempestiva l'opposizione proposta dalla società GF con ricorso del 9.10.2007, omettendo, secondo l'Istituto, di considerare che, alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 14.1.2010, il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. si realizza non solo con il ricevimento della raccomandata informativa da parte del destinatario, ma anche con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.

6.- E' prioritario l'esame del ricorso incidentale, che investe la verifica di questioni aventi carattere pregiudiziale, quali la validità della notificazione della cartella esattoriale e la conseguente

tempestività (o meno) dell'opposizione proposta dalla società GF contro la stessa cartella esattoriale.

7.- La Corte territoriale, come già accennato, ha ritenuto che il procedimento di notificazione *ex art. 140 c.p.c.* non si fosse perfezionato, essendovi prova che la raccomandata contenente l'avviso del deposito della cartella esattoriale presso la casa comunale non era mai stata ricevuta dalla società. La raccomandata risultava infatti restituita al mittente con la dicitura "trasferito 15.12.06".

L'Inps, nel contestare la validità di tale conclusione, ha osservato che il giudice d'appello non avrebbe considerato che, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, citata anche dalla Corte d'appello, la notifica si era comunque perfezionata con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.

8.- L'assunto non può condividersi. L'art. 140 cod. proc. civ. dispone forme della notificazione per il caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell'atto da notificare per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139. L'art. 140 postula dunque che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 (Cass. 15 febbraio 1996 n. 1166).

Diverso è il caso previsto nel successivo art. 143, che prevede la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

In caso di incertezza sui luoghi, l'onere di effettuare la ricerca del destinatario grava sul soggetto che promuove la notificazione, così come l'onere di provare di averla eseguita con l'ordinaria diligenza (Cass. 16 maggio 2006 n. 11639).

Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, "v'è la prova che la raccomandata contenente l'avviso del deposito della cartella esattoriale presso la casa comunale ... non è mai stata ricevuta dalla GF: la raccomandata risulta infatti restituita al mittente con la dicitura "trasferito 15.12.06"".

Non può parlarsi in tal caso di esatta conoscenza dei luoghi in cui eseguire la notificazione. Né è da dubitare che l'ente pubblico ricorrente, munito di ufficio legale, abbia eseguito la relativa ricerca, onde evitare che il contribuente si trovasse inopinatamente esposto all'iscrizione di ipoteca legale sul proprio immobile. L'esito negativo della ricerca lo avrebbe però dovuto indurre alla notificazione secondo l'art. 143.

Non avendo l'ente provveduto in tal senso, esattamente il collegio di merito ha ritenuto tempestiva l'opposizione del contribuente.

Il ricorso incidentale deve esser pertanto rigettato.

9.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

pte

La Corte territoriale, nel respingere eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ha ritenuto che la sentenza della stessa Corte d'appello, che aveva respinto l'opposizione proposta dalla società contro l'ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative applicate dall'ente previdenziale in relazione alla violazione da cui era scaturita l'omissione contributiva, avesse efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi e costituisse, allo stesso tempo, giudicato esterno in relazione alla sussistenza dell'obbligo contributivo della società nei confronti dell'Inps.

10.- Così decidendo, tuttavia, la Corte di merito si è discostata dai principi già affermati in materia da questa Corte (Cass. n. 17849/2009) - ed ai quali va data continuità anche in questa sede - secondo cui in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: in particolare, la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l'Ispettorato del lavoro, diverso dall'ente impositore.

11.- Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto accolto, restando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, perché decida sull'appello della società GF nel rispetto dei principi sopra indicati. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2013.

Il Consigliere estensore

Antonio Filiberto

Il Presidente

Federico Rulli

IL CANCELLIERE
Giuseppe Leanza
Depositato in Cancelleria
28 MAG. 2013
oggi, **IL CANCELLIERE**
CANCELLIERE
Sig. Giuseppe Leanza
Giuseppe Leanza

